PER

Li fratelli Terres

COLL'

Illuſtre Marcheſe di Cammarota

COMMESSARIO

Il Dottiſſimo Regio Conſigliere Signor D. Niccola Pariſe.

In Banca Buonocore.
Scrivano Tamburrelli.

INTRODUZIONE ALLA CAUSA.

UNa causa di oppinion pubblica, d'interesse, e di decoro de' privati, si offre alla decisione del S. R. C. Invitato Io a difenderla a pro de' rei convenuti, i Signori fratelli di Terres contro dell'attore il Signor Marchese di Cammarota, volli in tutta la estension sua prender esamina della contesa. Mi si parò innanzi un decreto contrario della G. C.. Uomini per altro dotti l'avean decisa. Vidi, per quanto dello 'ntelletto mio la cognizion si estendesse, che possa talvolta, ancorchè talun non voglia, incorrer in abbaglio. In grado di appello, io mi lusingo, che un discernimento migliore abbia a prenderne il S. R. C.. Presento a questo gran Tribunale una ristretta idea della causa. Passerò poi a riferire con quella ingenuitade, che pur mi è propria, i fatti. La ragione, e la giustizia mi saranno di guida.

IDEA DELLA CAUSA.

DImanda il Signor Marchese di Cammarota la revindicazione di *otto quadri*. Appura, che li fratelli di Terres posseggan *sei quadretti*, ed in luogo de' *quadri*, li *quadretti* pretende. La pruova, che alla 'ntenzion sua non corrisponde; l' identità, che non dimostra, e la dubbiezza istessa del di lui animo, l'avrebber dovuto dalla lite distorre. Ma pur la sostiene. A vie più persuaderlo, non che la bisogna il portasse, dimandai nel giudizio di appello una novella, ma formale perizia. Fu nel dì primo Aprile di questo anno 1805. dal dottissimo Signor Commessario Consiglier Patise riferita in Ruota la causa. Si parlò da me, e dal mio riverito contraddittore. Stimò il S. C. rimetter la cognizion di una nuova perizia al tempo, che si sarebbe la causa principale trattata. Or dunque, se vogliasi questa decidere, ho di tanto, per sperarne vittoria. O se vie meglio si voglia porre in maggior aspetto quella identità, che manca, ed io una novella perizia mi attendo. Passo intanto alla causa.

F A T T O.

EGli è noto fra tutte le persone intelligenti, e che gustano le belle arti, che i fratelli Terres fin dalla loro giovanezza sono stati dediti alla raccolta di buoni quadri, di stampe, e

 di-

diſegni, in modo che la loro collezione impegna l' attenzione de' noſtri, e de' foreſtieri egualmente (1). Secondando pertanto i fratelli Terres queſta loro lodevole inclinazione, nel dì 7. Febbrajo del 1799. per mezzo del rivenditore Matteo Cetraro fecero acquiſto di due quadretti rappreſentanti Bambocciate; ed indi nel dì 14. dello ſteſſo meſe comperarono dall' anzidetto Cetraro altri conſimili quattro quadretti. Coteſte due contrattazioni ſeguirono nella loro librerìa alla preſenza di alcune oneſte perſone, che aſcoltarono la profferta del venditore, il prezzo, ed il conſenſo de' contraenti (2).

Fatto un tale acquiſto, i fratelli Terres ripoſero i diviſati ſei quadretti nella ſtanza, che ſiegue dopo la gallerìa; e così dal 1799. fino al 1803. ſono ſtati eſpoſti eſſi *quadretti* alla veduta di chiunque ha frequentata la loro caſa, o per occaſione di commercio, o per cauſa della profeſſione di Regio Architetto, che eſercita D. Giuſeppe Terres altro loro fratello, o per lo motivo di vedere la quadrerìa, le ſtampe, i diſegni, e gli altri varj oggetti appartenenti alla ſtoria naturale (3). Potè pervenire per avventura a notizia del Signor Marcheſe di Cammarota, che'l primo appartamento abita del palazzo iſteſſo, ove al ſecondo abitano i Terres, che da queſti ſi poſſedevano *ſei quadretti* di Bambocciate: tanto forſe baſtò per riſvegliarſi precipitoſamente nella ſua fantaſia un penſiero, che, cioè, queſti *ſei quadretti* gli poteſſero appartenere. Per ogni altro uom ragionevole, queſto poteva chiamarſi ſoſpetto; ma egli da un penſiere paſſando all' altro, finalmente volle far moſtra di eſſerſi perſuaſo, che i *ſei quadretti* foſſero ſuoi, e con eſtremo coraggio ſi accinſe all' impreſa. Nella fine di Agoſto dello ſcorſo anno 1803. ſi moſſe con ſuo ricorſo a chiedere nella general Polizia, che i fratelli Terres gli reſtituiſſero i *ſei quadretti*. Intorno a ciò ſi fecero alcuni atti innanzi al Signor Giudice di Polizia D. Luigi Diodati. L' aſſorbente ſi era, che il Signor Marcheſe ricorrente individuar dovea quel che intendeva ricuperare. Da queſto dettaglio non potè il Signor Marcheſe eſentarſi. Egli intanto nell' atto, che aſſerì, che per lo corſo di anni ventidue non aveva veduto *i quadri*, che andava cercando, pure dandoſi un' aria di franchezza, in un foglio diſteſo a queſto effetto, diſſe che veniva ad *individuarli*. Si tenga a memoria queſta parola *individuare*, perchè tanto da lui eſigeva la legge; ed egli ſi accinſe a farlo. La deſcrizione fu dal Signor Marcheſe eſeguita; ma il

Si-

---

(1) Si leggano le pruove ſul I. e ſul VII. articolo.

(2) Si leggano le pruove ſul III. IV. e V. articolo.

(3) Eſiſtono le pruove ſull' Articolo VII.

Signor Giudice di Polizia personalmente portatosi da i fratelli Terres, colla sua autorità vide *i quadretti*, vide la precedente descrizione fattane dal Marchese, e quantunque non corrispondesse, pure egli si determinò di far chiudere, e suggellare in una cassa i *sei quadretti* di Terres, e di rimettere il tutto alla G. C. civile.

Il Signor Marchese di Cammarota intanto non si era ancora avveduto, nè la sua passione gli aveva permesso, che si avvedesse della enorme distanza tra la di lui scritta individuazione, ed il soggetto de' *sei quadretti* di Terres. Eccolo quindi nella G.C. Civile a produrre la sua istanza, nella quale dice di avere di essi sei quadretti *dettagliata la qualità, e quasi tutte le figure, di cui son essi composti, come dalla nota fol. 7. a t.* (quella che contiene l'individuazione data dal Signor Marchese alla Polizia) e chiede le restituzione de' *sei quadretti* (4).

Sulle prime fu impartito nella causa termine ordinario (5); ma i Terres ebbero giusto motivo di dolersene, perchè non volevano essi entrare in un giudizio, dal quale la contraddizione dell'attore li esentava. Propostosi in questi termini l'affare nella G. C. a' 27. Settembre 1803. fu profferito il seguente decreto: *Bene provisum in decreto termini fol. 13. a t., & interim tabellæ pictæ restituantur fratribus de Terres, prævia descriptione facienda coram Domino Caussæ Commissario, partibus requisitis, per pictores Petrum Bardellino, & Smith, facta obligatione per dictos fratres de Terres de illis restituendis ad omnem ordinem M. C. V., & expediantur ordines pro ordinata restitutione (6).*

Questo decreto fu in tutte le sue parti eseguito. La perizia regolarmente fu fatta dagli abili Professori prescelti dalla G. C., ed esiste negli atti (7). Vedeasi la gran diversità, che passava tra la designazion fatta dal Marchese, da quella descritta da Pittori. Il termine venne compilato con pruove testimoniali dell'una, e dell'altra parte.

Ma per quel fato che suole accompagnar le cause, fuori di ogni aspettazione, sentasi il diffinitivo decreto, che la G. C. profferì per questa causa: *Die 18. mensis Julii 1804. Neapoli. Per M. C. V. facto verbo, visis actis, provisum, & decretum est, quod fratres de Terres condemnentur ad restituendum in beneficium Illustris Marchionis Cammarotæ D. Horatii Marchese seu*

(4) *Fol.* 12.
(5) *Fol.* 13. *a t.*
(6) *Fol.* 22.
(7) *Fol.* 25.

Tabulas pictas, ut an. actis, pravia solutione ducatorum octo, & assium 40. ut in memoriali fol. 1. nihil in expensis (8).

Con fondamento di ragione pertanto da un tal decreto hanno appellato i fratelli Terres nel S. R. C., dove sperano d'incontrare quella miglior fortuna, che dalla giustizia ad essoloro viene assicurata. In sostegno ora della chiara ragione, che ad essi assiste, noi mostreremo in primo luogo, che la descrizione de' *quadri* fatta dal Signor Marchese di Cammarota sia tutt' altra, e diversa da' soggetti de' *sei quadretti* di Terres, riconosciuti da Periti; in secondo luogo dimostreremo, che le pruove piantate dal Marchese sono affettate, inverisimili, fatte per compiacenza, ed intese a correggere, ma troppo tardi, l'abbaglio. Facciamci intanto dal primo.

§. I.

Contraddizioni del Signor Marchese di Cammarota.

A Farla breve, noteremo quì sotto l'individuazione delli *sei quadretti* presentata dal Signor Marchese di Cammarota con a fronte la descrizione delli *sei quadretti* di Terres fatta dalli Periti in casa del Signor Giudice Commessario.

Descrizione di Cammarota.	DESCRIZIONE DE' PERITI.
I quadri dunque sono dipinti da celeberrimo Autore delle basse Fiandre . . . . sono dipinti sopra tavolette, e se non si erra per la fallacità dell' idea, sono di Mogano, od altro legno . . . . le figure, che li compongono sono. *Una che dava da mangiare ad un cagnolino,*	UNa donna che fila sul filarello, accosto a lei una boffettella con ragazzo all' impiedi al di dietro, che tiene un cucchiajo nelle mani, sopra della detta boffettella un gatto, che mangia dentro una coppa, a terra un bacile, un bocale di creta, un tinello coperto, dall' altra parte un tavolinello con canestro sopra con un panno dentro, a terra un bocale, uno mummero, ed una scafariella di terra, al di sopra uno scalandrone, che conduce ad una finestra, e molte altre cose al fondo. Il suddetto quadro è dipinto sopra legname di castagno.

Un

(8) *Fol.* 92.

Un Teatrino con pupi, e sotto una figura, che suona il violino.

Un ciarlatano con una carta, dove vi è espressato un giustiziato, o sia appiccato con molte figurine a terra. Un vecchio cieco con un cane bianco, che lo conduce, e molte altre figurine in atto di ascoltare il Ciarlatano. Il suddetto quadro è dipinto sopra legno di Faggio. L'autore dal cognome dimostra esser Tedesco.

Una imbaboccciata di ragazzi in atto di buttare in aria con cannucce le bombe di sapone.

Una donna seduta con un ragazzo vicino in atto di fare l'elemosina ad un'altra donna, la quale tiene alle spalle un bambino; dietro alla donna seduta un Uomo in atto di uscire da una porta, indietro diverse figurine, da dentro, e fuori le tende; in distanza un saltibanco in azione di far forze con molte persone attorno, che stanno guardando; a terra un cane di manto bruno, nell' istessa terra varie verdure, e cinque ova in una scudella, ed una botte, ed un bocale, ed una botte, in faccia della detta botte il nome dell' Autore, cioè, G. R. anno 1760. che indica lo stesso Autore. Il suddetto quadro è dipinto sopra legno di Faggio.

Un gioco del Pallone, cioè certi che lo giocano.

Una donna, che vende abiti usati, ed un giovane vestito rosso, dietro di detto giovane due ragazzetti, che la discorrono, appresso alla donna un'altra donna, che indica addormentarsi; sopra alcuni abiti appesi, con una Parrucca, e due Sciable, una Ciaramella con un tovaglino appeso bianco, a terra uno sgabelletto con varj vasi di creta sopra, vicino alcuni fiaschi di vetro vuoti, una bilancia, campanella, lanterna, e manticetto, ed un fiasco di creta. Il suddetto quadro è dipinto sopra legname di Castagno.

Se la mente non fallisce l'almo par che rappresenti un solapianello in atto di pertuggiare una scarpa col senale di pelle innanzi.

Una bottega di Scarparo con un uomo vecchio, che forma una scarpa, vicino una donna che agglomera il filo, dietro a questa donna due ragazzi, che lavorano scarpe con alcuni ferri dell'arte, come ancora alcuni vasi di creta, vicino al sopradetto vecchio una tavola ruvida, sopra di essa alcune scarpe, ed una boccetta di vetro, con un vaso di pietra con sua manica, un tinello da tenervi acqua, ed una concoletta di terra; a terra varj attrezzi dell'arte; indietro al suddetto vecchio una sfuggita, in dove vi sono due paja di stivali appesi, appresso un appesa di candele di sevo, in appresso molte forme di scarpe; sotto i piedi della sopradetta donna uno scaldino, in testa del quale vi è il nome dell'Autore, ch'è il seguente: *Grudman*, *anno* 1760. Il suddetto è dipinto sopra legname di Castagno.

Ed un'altra Imbambocciata, che per la lunghezza del tempo non si ricorda, ma è ben distinto per l'istessa qualità del Pittore, e l'istessa ravoltezza e misura.

Un Maestro ammolatore di seghe con alcuni attrezzi dell'arte a terra, indietro una donna, che guarda al detto Maestro, la quale tiene un panarino al braccio, indietro una finestra con finestrino aperto con una manta appesa, due pregiutti, ed alcune seghe col suddetto *Grudman anno* 1758. Il suddetto quadro è dipinto sopra legname di Castagno (9).

Dopo una così visibile dissonanza, chi potrebbe aver l'ardimento in un giudizio di revindica di prendere li sei *quadretti* di Terres, e darli al Marchese di Cammarota, che va in cerca di sei de' dimandati *otto* QUADRI, e non de' QUADRETTI, che li Terres posseggono? dov' è che si possa postergare la base fondamentale delle revindicazioni, cioè, l'identità della cosa? di una cosa il Signor Marchese va in cerca, ed un'altra a lui ne daremo, quantunque specificatamente diversa? E' regola di dritto, che

(9) *Fol.* 26.

che colui, che imprende a revindicare, non si debba ristringere a parlar della cosa *in genere*, ma dee *specificarla*.

Il Giureconsulto Paolo nella *L. 6. ff. de rei vindicatione*, disse: *Si in rem aliquis agat, debet designare rem. Appellatio enim rei, non genus, sed SPECIEM significat.*

Il Gotofredo: *Species designatur pondere, numero, specie, mensura, colore, figura, ætate, nomine, loco*... Se de' quadri, che si cercano, siasi detto *Bambocciate*, si è denominato il *genus*, *& non species*. Potea dire *Bambocciate*. Il Marchese abita al primo appartamento dello stesso palazzo; ove i Terres abitano il secondo. Terres per quattro anni han tenuto esposti i *sei quadretti* nella stanza pria della galleria, alla veduta di tanti, e tanti, che frequentano la di loro casa.

Ecco come poteasi il *genus* dire, ma mancò il *designare*, parola della legge. Mancaron pure le seguenti designazioni. *Colore*, *figura*, *nomine*: circostanze, ch'erano ignote al Marchese, nè furon descritte.

Siegue Gotofredo: *Incerta pars nec tradi, nec capi potest. Nam qui ignorat, accipere non potest quod incertum est.*

L'incerto viene spiegato nella *L. 3. §. 2. ff. eod.*, *quod nescitur quid, quale, quantumque sit, aut fuit.*

Donello comentando la legge *6. ff. de reivind.*, nel libro XX *de jur. Civ. cap. 4.* vi scrive un lungo trattato, sostenendo le stesse massime. Ed *Illigero* nelle sue annotazioni soggiunse: *Nomen proprium est, quod habet aliquod SIGNUM, REM, vel PERSONAM demonstrans. Ergo ubi RES cognomines, non nudum nomen exprimi debet, sed aliæ QUALITATES adjungi. Quod probatum est in universo, idem in parte probari necesse est.*

Il dottissimo Cujacio nel *tit. 1. de reivind. lib. VI. ff. tom. 7. ad l. 6. ff. eod.* scrisse tra l'altro: *Sed hoc quidem definiri debet, & designari, ut sciatur certo, qua de re agatur in omnibus actionibus, tam in personam, quam in rem. Omnino igitur in actione in rem, & in personam* rem certo designari oportet, *& quamvis hæc actio dicatur actio in rem, vel vindicatio rei, tamen rei verbum hac appellatione non significat genus, nec generaliter accipitur, sed* speciem certam... *In corporalibus hoc idem definitur, ut factæ materiæ dicatur species, atque etiam materia ipsa.*

Vinnio *partion. jur. lib. 3. cap. 34. de reivind.* scrisse come siegue: *Tertio: rei appellatio. In hac actione non genus, sed speciem significat, idest rem unam aliquam singularem*... Nella nota alla detta *L. 6.* disse: *Nam quod dialecticis est individuum, id nostri speciem vocant, idest, rem unam aliquam singularem subjectam oculis, quæ* speciei, *hoc est cerni, & demonstrari potest*...

Quarto certam rem *peti oportet*, *idest*, *ita* designari, *quacumque demonstratione*, *ut possit intelligi*, *ne frustra lis suscipiatur*.

La descrizione fatta dal Marchese è differentissima da quella fatta da due Pittori eletti dalla G. C. Lo stesso Marchese nell' articolo X. si spiega così:

Intende, e vuol provare, che per la lunghezza dell' articolato tempo riusciva difficile individuare le figure , *ma che sia sufficiente pruova avere i detti otto articolati quadri individuati con la materia, sulla quale sono stati dipinti con la misura , e da mano di celebre autore.*

Disse la materia : *Legno mogano* ; si trovò legno di *faggio* , e di *castagno*. Sbagliò anche la materia. Disse celebre autore : e queste sono espressioni del *genus*, e non di *species* voluta dalla legge . Disse *autor Fiammingo* : Si trovò essere *Grudman* , *autor Tedesco*. V' ha distanza tra le Fiandre, e la Germania, e questa distanza non solo i luoghi riguarda , ma le persone ancora.

Il celebre Voet su questo assunto nella guisa seguente maestrevolmente ragiona . *Ut autem hoc actione rem actor obtineat , necesse est, ut primo quidem rei vindicandæ notas exprimat, ac qualitates, quibus illa a rebus aliis dignosci potest, & segregari pro rei cujusque natura*. Essendosi errato intanto dall' Attore in questa così essenzial parte del giudizio, e non potendosi trovare in Terres quel tanto, che dal Signor Marchese si è descritto, restar dovevano i Terres assoluti. La conseguenza vien tratta dalla legge = *Si plures sint ejusdem nominis servi (puta plures Erotes) nec appareat de quo actum sit ; Pomponius dicit, nullam fieri condemnationem* (10). Ci son quadri, e quadri al mondo, che rappresentan Bambocciate ; il Signor Marchese ha esposto di qual soggetto erano i suoi; il soggetto delli quadri di Terres si è trovato diverso : dunque non potea cadere contro di Terres condanna alcuna.

Non è certamente , che l' errore, in cui è il Marchese incorso , in piccioli amminicoli, o circostanze consistesse, ma ha difettato il Marchese per la descrizione, che ha fatta de' quadri , che va cercando; ma ha dimostrati soggetti diametralmente opposti, soggetti nella definizione della cosa differentissimi. Con ciò ha urtato nella massima inalterabile in punto di revindica, cioè, che la cosa si debba talmente dall' attore diffinire, e specificare, che si distingua da un' altra. Basta dare un' occhiata alle precedenti due colonne, una delle quali contiene la descrizione del Marchese, l' altra l' indole de' quadri di Terres, e si vedrà, che non si è errato negli amminicoli, ma nella sostanza

---

(10) *Leg. V. §. ult. eod.*

za, non nelle circostanze, ma nella diffinizione, non negli aggiunti, ma nel soggetto principale.

Altro si è una donna che dia da mangiare ad un cagnolino da una donna che fila; altro un cane, che riceve il mangiare da una donna, da un gatto, che mangia da se nella coppa; altro si è un teatrino con pupi, da un cerretano con una carta in mano; altro si è che da ragazzi si buttino in aria bombe di sapone, da una donna, che faccia l'elemosina ad un'altra donna; altro si è un gioco di pallone, da una donna, che vende abiti usati; altro si è un solapianelle, da una formal bottega di scarparo; altro in fine si è il non saper nulla, dall'esistenza di un quadro rappresentante un ammolatore di seghe.

Si aggiunga l'aver confessato il Signor Marchese di essere i quadri, che ambisce, di autor fiammingo, ed ignoto; dove che quelli di Terres han per due rimarcato il nome dell'autore in disteso; e per altri quattro in cifra; ma visibile, e netta.

I periti altre ben diverse figure rinvengono di quelche avea il Marchese descritte. Conosce, che la sua ricerca sia riuscita dissonante da quel che si è rinvenuto, ed apertamente il confessa. Siam dunque d'accordo sulla identità non provata. Ciò non ostante la causa ostinatamente prosiegue; e crede di sostenerla: poggiato soltanto all'insignificante, e fallace detto de' testimonj. Di costoro ne parleremo nel capo seguente. Ci è però d'uopo, che si parli in breve di quell'unica scrittura, che trovasi esibita. E' questa una monca fede d'instrumento, che dicesi da Notar Aniello d'Acampora stipulato a 29. Aprile 1775. tra il Marchese D. Carlo Majo col Marchese di Cammarota, Vendette il Majo a costui un gabinetto di porcellame, di statuette, di piatti, e bacili, e tra essi leggesi, come siegue = *Un bacile turco = otto quadri = due altri quadretti di avorio*.

Fermiamci un poco. Il gabinetto si descrive, le statuette rappresentan le parti del Mondo. I piatti son distinti e nella qualità, e nel numero. Si passa poi ad *otto quadri*, nè si dice quali immagini avesser contenuti. Si distinguon i quadri dagli altri due quadretti, che sieguono. Dunque, se è vero, che nella compra del gabinetto otto quadri vi fosser compresi: questi *quadri* doveano esser ben grandi, diversi da *quadretti*, che sieguono con quel nome diminutivo designati. Imperciocchè, se quadretti e gli uni, e gli altri fosser stati, si sarebbero così denominati senza la distinzion di quadri da quadretti. Ma v'è dubbio ancora, se quelli due vocaboli, *otto quadri* si leggessero nell'instrumento, di cui la fede, e non l'intera copia trovasi esibita. Surge il dubbio nostro dalle espressioni della partita di Banco, che 'l pagamento del venduto gabinetto contiene. Si descri-

descrivon tutte le cose vendute, non vi si leggon affatto *li otto quadri*.

Ma concediamlo pur; che vi fossero. Il Marchese di qual cosa va ora in cerca? Di otto *quadri*, o di otto *quadretti*? Egli ha dimandato sei degli otto *quadretti*. Dunque ha chiesto qualche non avea col gabinetto comprato. Se debbasi intendere di *quadretti*: Nell' instrumento sono mentovati due, e di avorio; e non otto, e di tavole. E con questa scrittura si potrà credere provato il dominio, e la identità di qualche si vuol revindicare? Certamente, che no, perchè niente spiega, e niente identifica. Circostanze, le quali ne' contratti di compra, e vendita debbon esser marchiate. A provar il dominio, questa semplicissima carta non giova. Cel suggerisce la retta ragione, e cel prescrive la legge. *Proprietatis dominium, non tantum instrumento emptionis, sed & quibusdam aliis legitimis probationibus ostenditur L. 4. C. de probat.*

Vide pur troppo chi 'l Marchese difende quanto necessaria si fosse la identificazion della cosa, che si vuol revindicare. Credette rampicarsi ad un fievol' argomento, che dedur volea dalla *L. 6. ff. de rei vindicat.* Di questa legge abbiam noi fatt' uso, ma confacente al proposito. Ne' seguenti §§. siegue la legge a favellar delle vestimenta, e de' vasi. Vuol che si spieghi il numero, ed il colore; ma se sian vecchie, o nuove, *inhumanum est cogi nos dicere*. De' vasi, se sian quadrati, o rotondi, semplici, o intagliati, *res nec ita coartanda est*. Ma che han che fare le vesti, e i vasi, mentre parliam di quadretti? Quivi la stessa legge richiede *la misura, le figure, i colori, e i nomi*; niente di questi ne individuò il Marchese. Tanto era necessaria la dimostrazione della identità, che non volendolo, lo scrisse il di lui istesso difensore. Riferì l' autorità di Cicerone *lib. 6. orat. 9.*, il quale manifestando i furti, che Verre avea in Sicilia commessi, tra le cose rubate, volle che un quadro vi fosse; e per identificarne la qualità così lo descrisse, *Pugna erat equestris Agathoclis Regis in tabulis picta praeclare*. In breve ecco il quadro descritto! L' ha così fatto il Marchese? Certamente che no.

Il conobbe finalmente pur troppo il di lui Avvocato, il pronunziò parlando, ed in una istanza scrisse così. *E finalmente la presente causa dipende dal detto de' testimonj, i quali costantemente depongono il deposito, che l' Illustre suo Principale fece delle sue robe colli otto quadretti nel Monistero di S. Gaudioso. Il saccheggio avvenuto, e la vendita, che de' detti sei quadri fra li otto, fece Matteo Cetraro a' Fratelli Terres.*

Gli chiediam scusa: Non è questa proposizion degna di lui. E quan-

quando mai il semplice detto de' testimonj costituir possa, stabilire, e formare i giudizj di revindica? se questo *detto* bastasse, e chi potrebbe esser sicuro di ritenere la propia roba? Sappiam pur troppo, quanto sian facili gli uomini ad ingannarsi, e deporre cose non vere. Gli accorti Giudici non giudican certamente sul fallace detto de' testimonj. Ma qual pruova ci esibiscan costoro, passiam a vederlo nel seguente

§. II.

Esame delle pruove del Signor Marchese di Cammarota.

DIssuggellata in Vicaria la cassa, ove stavan riposti li sei quadretti di Terres dal Tribunale di Polizia, e fattasi da' Periti l'analisi del soggetto; vide il Signor Marchese di Cammarota la diversità, e specifica differenza tra la sua individuazione, e quella de' Periti medesimi. Consultò sulle prime la sua coscienza, e mostrò di voler uscire d'impaccio in una maniera, che a lui sembrava plausibile. Dimandò in Vicaria essergli lecito vedere i quadri, per determinarsi un'altra volta a quello, che gli conveniva di fare. Ecco le sue parole = *Ricorre pertanto alla sua autorità, e la supplica dare quegli ordini, che stimerà convenienti, acciò sia permesso al supplicante di vedere li sudderti quadri, che trovansi presso li fratelli Terres, con l'obbligo d'esibirli* ad omnem ordinem, *per deliberare se gli convenga proseguire il giudizio, oppure recederne, qualora riconoscesse di non esser quelli i suoi quadri* (11). E continuando in questa buona disposizione, replicò lo stesso in un altro ricorso, chiedendo sospendersi il termine, *fino a che non abbia il detto Illustre Marchese veduti li quadri, e deliberato se gli convenga o no proseguire la sua azione* (12).

Intorno a questa petizione del Signor Marchese fu riserbata la provvidenza alla G. C., non impedita intanto la compilazione del termine, che nasceva per esecuzione dell'accennato decreto della G. C. medesima (13).

Ma qual bisogno aveva il Signor Marchese di ocularmente osservare i sei quadretti di Terres, per soddisfare la sua delicatezza, allorchè la perizia giaceva negli atti, dal suo Proccuratore a suf-

(11) *Fol.* 29.
(12) *Fol.* 34.
(13) *Fol.* 34.

a sufficienza percontati, e questa perizia dettagliava minutamente il soggetto de' quadri, differentissimo per ogni verso dalla individuazione data fuori da esso Signor Marchese? Per calmare l'animo suo, sarebbe stato ciò sufficiente. Il male si fu però, che di bel nuovo sottentrando la passione ad agitarlo, si rivolse egli alla compilazione del termine, ed alla formazione di quelle pruove, che apertamente contengono affettazione, inverisimiglianza, e compiacenza de' Testimonj, e fanno maggiormente rilevare la difesa di Terres. Vediamlo.

SI presenta una fede scritta, non si sa come, ma ben si scorge dal Marchese dettata; in cui dieci Monache di S. Gaudioso asseriscon, che circa 22. anni addietro il Marchese avea in quel Monistero dati a conservare molti mobili, e tra essi *una cassetta con otto quadri fiamminghi*. Dieci Monache si fanno apparir soscritte nella fede. Dovean poi nel termine deporre quelche si volea avesser detto nella fede. Niente ne voller fare; ed un'atto dello Scrivano di tanto ci assicura *fol.* 87. Pregate dal Marchese, sette ne sedusse, e tre altre furon costanti a non volerne sapere *fol.* 89.

In sustanzia però niuna pruova costituiscon le sette testificanti. Come il sapean, che in una chiusa cassa da 22. anni pria colà portata, si fosser otto quadri conservati? Loro il disse il Marchese, quando il deposero, e non prima. E la fede fu dal Marchese dettata. Quanto vaglian queste fedi, che innanzi tempo si fanno, e poi in termine si ratificano, sentiamol dal Cardinal de Luca, il quale nel *disc.* 32. *n.* 57. *de judic.* così scrisse. *Cum magis suspecti sint isti testes, qui prius attestationes, vel informes depositiones fecerunt*. Nella *L.* 3. *ff. de testibus*, Gotofredo commenta, che i testimonj non debban esser *instructi a producente*.

Il non tra noi dispreggevol pratico Riccio su questo assunto ci fa sapere, che non pruovan affatto in giudizio simili deposizioni ratificanti le fedi antecedentemente proccurate. *Amplia, quod si testes scripserunt fidem antea, & demum super fidibus examinantur, licet essent citati, non probant, quia adhuc sponte deposuisse videntur. De judic. ord. de testib. præs. recept. cap.* 14. *n.* 2. Dunque son fedi sospette; sono deposizioni ripruovate.

L'antico possesso intanto del Signor Marchese non sta provato: le Monache niente pruovano, e niente specificano. Tanto meno può giovare all' Attore il titolo, che pur gli è piaciuto di esibire, e del quale ne abbiam di già fatto parola. Quella fede d' instrumento della vendita di un gabinetto *di otto quadri*, ci

ci fa restare all'oscuro. *Otto quadri* si acquistano; *Otto quadri fiamminghi* si ripongono in S. Gaudioso; *otto quadri fiamminghi di Bambocciate* si van cercando, e nell'individuarne i soggetti si discorre di quadri diversi da *quadretti* posseduti da Terres. La traccia, che il Marchese ne dà, è generale, può abbracciare una infinita specie di quadri, un'infinita specie di soggetti. Se dobbiamo attenerci al generale, ci troveremo fuor di strada. In simili giudizj è cosa risaputa che non si dà luogo alla presunzione: la pruova dev'essere diretta, e dee dimostrarsi con assoluta chiarezza l'identità della cosa, che si vuol revindicare. A questo proposito Voet richiamandosi al detto di Fabro *Cod. Lib. IV. Tit.* 14. *Def.* 47. dice = *Signorum utique impositionem, aut insignium gentilitiorum, solam sufficientem non facere probationem* (14).

Sottentra però il rivenditore Cetraro a far diverse scene in commedia. Vende i quadri a Corbi, e dice averli lui acquistati da' *Francesi fol.* 9. Li vende a Terres; e loro dice pervenutigli da *un forastiere fol.* 10. Viene a deporre in giudizio, e con inaudito ardimento parla così = *coll'occasione, ch'esercita esso testimonio il mestiere di revinditore nella Porta di S. Gennaro di questa Città, quando li capita l'occasione; si ricorda molto bene, che nel mese di Gennajo del* 1799., *e propriamente dopo l'entrata delle armi francesi in questa Città, li capitarono nelle mani otto quadri sopra tavole dipinti con diverse figure, che li costa per causa di scienza, di essere state pigliate nel notorio saccheggio, che allora si fece nel Monistero di S. Gaudioso di questa Città.* = Fermiamoci un poco a questo passo. Il rivenditore con causa di scienza sa, che i quadri da lui venduti a Terres fieno stati del suddetto saccheggio. Or questa causa di scienza facea mestieri che s'indicasse. Chi mai li rivelò questo aneddoto? Fu egli stesso forse che al saccheggio concorse? oppure da altri, che al saccheggio ebbe parte, ed a lui vendè i quadri, ebbe questa notizia? ma se da altri lo seppe, non è più causa di scienza: Fu forse assistente a chi saccheggiava, e vide il fatto? in ogni ipotesi la scienza, di cui si vanta, lo rende o autore, o partecipe del misfatto. Ed un uomo, che per compiacere il Signor Marchese di Cammarota, confessa con imperterrita fronte la sua turpitudine, formerà appoggio di pruova? non debbono essere di questa tempera i testimonj, su de' quali la legge si appoggia. Onestà, religione, ecco i caratteri di chi dee fare testimonianza: *in testibus autem fides, dignitas, mores,*

gra-

(14) Voet *lib. XI. tit. I. de Reivind.*

gravitas examinanda est (15). Qual conto poi faremo di quel testimonio, che non con argomenti estrinseci, ma di propria bocca si dichiara un rubatore, e reo? Sentasi dalla legge qual sia l'obbligo del Giudice, e con qual forza a lui s'impone d'indagare, se il testimonio, che si adopera, soggiaccia a qualunque macchia di delitto = *Testium fides diligenter examinanda est; ideoque in persona eorum exploranda erunt in primis conditio . . . . . an vere notatus quis, & reprehensibilis* (16) prescindendosi che Cetraro è il solo, che abbia avuto la sfrontatezza di parlar del saccheggio. Solo, ed accusator di se stesso, solo, e reo, non può meritar fede, o credenza niuna.

Solo anche resta il pittore D. Ferdinando Castiglia nell' assertiva di avergli confidato il Cetraro, che i quadretti delle Bambocciate eran del saccheggio di S. Gaudioso. All' inverisimiglianza poi di questa assertiva si oppone il detto di molti testimonj di Terres, trovati presenti, allorchè Matteo Cetraro nell' offerire i quadri a' medesimi Terres, assicurò di vendersi da un Forastiere prossimo a partire da questa Capitale.

Del diverso linguaggio di Cetraro qual mai è più verisimile, quello, ove confessa la propria turpitudine, in facendo la sua deposizione, o quello che in confidenza asserisce il Castiglia di aver fatto con lui, oppur quello pubblicamente estrinsecato nella Libreria in tempo del contratto? non abbiam bisogno di molto criterio, per diffinirlo.

Matteo Cetraro, e D. Ferdinando Castiglia sono stati soli a recitar la lor parte, anzi perchè il Castiglia parla per bocca di Cetraro, Castiglia, e Cetraro un sol detto compongono. Qual uso farà il Magistrato di queste deposizioni?

SI avide pur troppo l'Avvocato del Marchese quanto debil si fosse la finora creduta pruova. Lasciolla da banda, ed entrò a particolarizzare qualche diceasi da un Dottore, di cui sen fece pompa, e tutta ne recitò la deposizione in Ruota. E' questi il Dottor D. Daniele Tartaglia. Dio ci liberi, che volessimo noi dar a costui mal nome. Ragionerem sul fatto suo medesimo, e vi farem parlare il dritto. Ammiriam sulle prime, come la felicità dell'ordin delle cose, abbia, dopo il giro di ben 28. anni, illustrata molto la di lui memoria. Egli così depone.

Avendo avuta esso testimonio circa 28. anni addietro occasione di trattare varj, e diversi affari con esso Illustre Marchese di Cam-

ma-

(15) *L. 2. Dig. de test.*
(16) *L. 3. eod.*

marota, spesso, e quasi continuamente praticava in casa del medesimo; con tale occasione si ricorda benissimo, ch' esso Illustre Marchese essendosi portato ad abitare nella casa all' anticaglia propria del Duca di Bovino nel primo appartamento nobile, ove abitato avea il fu Marchese Majo, così comprò dal medesimo un gabinetto intero composto di molte statue, ed un' intero servizio di porcellana di Sassonia, della China, ed altro, con due specchi, lateralmente a' quali vi erano otto quadretti di bambocciate, alla maniera fiaminga, dipinti sopra tavolette di misura, per quanto può esso testimonio ricordarsi, di un palmo, e mezzo per uno, e quarto, o più, o meno circa; e quattro de' quali quadretti erano per alto, e quattro altri per traverso, come pure in detto gabinetto vi erano altri due quadri sopra avorio.

Nel primo articolo caratterizzò così la causa di scienza. Ne' seguenti depose essersi dati a conservare nel Monistero di S. Gaudioso, e che nel 1799. n'era il saccheggio seguito. Nell' ottavo, e nono articolo siegue poi a farne la individuazione, dicendo come siegue:

Colla detta occasione, allora quando teneva detto gabinetto esso Marchese, spesso si portava in Casa del suddetto Marchese, ad oggetto di guardarlo, e perchè amante, e dilettante di pitture, così con tutta attenzione esso testimonio stava a considerare gli articolati otto quadretti, i quali, per quanto si ricorda conteneano varie bambocciate alla maniera fiamminga, dipinte con molta allegria, ed esattezza, e per quanto può ricordarsi i soggetti, che vi eran dipinti. 1. In uno vi si rappresentava un cagnolino, che ballava, ed un' uomo, che suonava il violino con ragazzi, ed altre figure. 2. In un' altro varie figure con un cane di manto oscuro. 3. In un' altro una venditrice di abiti usati. 4. In un' altro vi era una bottega di scarparo, con un uomo vecchio dedito a formare una scarpa. 5. In un' altro vi era dipinto un' ammolatore di ferri con diverse altre figure. 6. In un' altro vi era una venditrice di verdume con figure in atto di comprare. 7. In un' altro quadro fra le altre figure vi era un ragazzo, che dava a mangiare ad un gatto. 8. In un' altro una donna con ragazzo buttato sulle spalle, e generalmente in essi vi erano tante altre figure, che in varie maniere scherzavano le bagattelle, facean de' giuochi, con vedute, personaggi, ed altro fol. 70.

Bisognerebbe rinunziare al buon senso, per menar buone queste voci di così felice dicitore. Ma veniam a noi, e facciamo le seguenti riflessioni.

1 Il

1. IL Marchese padron si dice de' quadri. Egli li considerò nel tempo della compra. Egli li ritenne e dì, e notte, e tempo ben lungo in sua casa. Se gli dimanda quelche contenesser i quadretti. Tutt'altro descrive: non sel ricorda. Ma se sapea, che quelch'egli ignorava, questo bravo suo amico l'avea a memoria, perchè non farselo rammentare pria di farne in giudizio la descrizione? Dunque niente sapean nè lui, nè l'amico.
2. L'amico Tartaglia si chiama a deporlo. Egli non sapea che dirsi; e sulle prime ricusò di farlo *fol.* 86. Lo Scrivano della causa ce lo assicura, quando richiesto a dar il giuramento, negò di darlo, dicendo, che egli niente ne sapea. Ma finalmente il Marchese lo prega: egli lo compiace, e depone quelchè pria ignorava.
3. Ma come poi con tanta felicità così minutamente dopo il corso di 28. anni viene a descriver i quadretti? Forse allorchè li vide in Casa del Marchese, se ll notò in un qualche foglio, e questo rileggendolo, avesse potuto farlo trascrivere nella deposizion sua? No, tanto non dice: ma sol che sel ricorda. Ed oh felicità di memoria! Il paragonarem costui all'Imperador Adriano, uom insigne nelle scienze, il quale quanto leggea, felicemente il ritenea a memoria. Di centomila soldati del suo esercito, sapea, e di ciascun si ricordava i nomi. Per tanta felicità di memoria ne fanno elogio, come di un portento di natura, li Storici scrittori. A' tempi nostri ecco un novello Adriano in persona del Dottor Tartaglia. Io gliel desiderarei, che lo fosse, ma per quanto è a nostra notizia, e di chi lo conosce, questo pregio non tiene. Diciam però con sincerità, che egli ebbe il foglio della perizia dal Marchese istesso. Ma quando? Prendiam conto del tempo, e lo indovinaremo. Furon innanzi al Giudice, oggi Consiglier Grimaldi, alli Difensori, ed alle parti tutte dimostrati i quadretti; e da' due Pittori distintamente descritti nel dì 26. Settembre 1803. *fol.* 24. Il Marchese non li riconobbe nè men quando si videro; volea dopo altro tempo rivederli di nuovo; *per accertarsi*, son sue le parole, *se siano effettivamente quelli di sua spettanza fol.* 29. Della descrizion fatta dovette il Marchese averne la nota dallo Scrivano. E chi potea impedir, che non l'avesse? La copiò il di lui Proccuratore, quando, dopo la perizia, percontò gli atti. La passa all'amico Tartaglia; e costui a 8. Febbrajo 1804. finalmente depone. E chi in questa maniera non lo avrebbe indovinato?
4. Passiam innanzi. Ogni azion dell'uomo ha il suo fine. V'ha una molla nel cuore, che lo determina o ad una, o ad un'altra cosa. Saprem noi qual fusse stato l'oggetto, che mosse il Dottor Tartaglia a deporre quelche gli fu scritto, e che egli pria

pria non sapea? Danaro, premio, ricompensa? Non siam da tanto a fargli un'ingiuria. Fu ben diversa la causa; e noi ne porgiamo un'argomento sicuro.

Era stato, e forse lo sarà ancora, il Dottor Tartaglia, Proccuratore, Agente, e gestor de'negozj del Marchese di Cammarota, e di tutta la di costui famiglia. Eran nel 1773. pervenuti alla Marchesa di Cammarota D. Beatrice Caracciolo ducati seicento dal Duca di Rodi. Doveano impiegarsi in compra, e questa farsi volea collo stesso Marchese di Cammarota D.Orazio Marchese, e co'di lui figli. Fu accreditato il danaro in testa del Marchese D. Orazio, di sua moglie, e figli, e del Dottor D. Daniele Tartaglia. Chi intervenne a girarli? Nella partita del Banco della Pietà, che ci è ora riuscito rinvenire, si legge la fede di Notar Carlo Farace di Napoli, che dice così. *Le suddette firme sono di D. Orazio Marchese, Marchese di Cammarota, e Dottor D. Daniele Tartaglia, il quale è Proccuratore delli detti Marchesa di Cammarota D. Beatrice Caracciolo, D. Gennaro Maria, e D. Giambattista Maria Marchese, Madre, e figli, di poter impiegare in compra la detta somma, esiggere, e quietare &c.*

Ecco spiegata la compiacenza, che'l cuor sedusse del Dottor Tartaglia a deporre in pro del Marchese quelche gli fu scritto dopo della seguita perizia, e che pria nè'l Marchese, nè lui sapean affatto. Or se la testimonianza di costui appo'l presente giudizio resa, meritar possa fede alcuna, è d'uopo, che veggasi.

Il Giureconsulto Callistrato nella *L.* 3. *ff. de testibus* fu di avviso, di non potersi ammettere a testificare il nemico, e l'amico istesso di colui, *pro quo testimonium dat*; e parlando dell'amico ne assegna la ragione. *Nam quidam propter reverentiam personarum . . . admittendi non sunt ad testimonii fidem.* Lungi la cagion di testificare *neque caussa lucri*, *NEQUE GRATIÆ*, *neque inimicitiæ*.

La riverenza, la grazia, le obbligazioni, il rispetto, e l'amore eran tutte cause impulsive al Proccuratore, all'Agente, all'amico Tartaglia di dover deporre a pro del suo cliente: Lagnavasi Cicerone di Ortensio nella quarta orazion sua contro di Verre, perchè mentre il difendea, avesse a favor di lui deposto da testimonio, *& exceptione legis* intendeasi ripulsato. Il Gotofredo commentando la *L.* 25. *ff. de testibus* dice. *Advocatus, seu patronus causæ in testem ab adversario produci potest, at non ab eo, cujus caussæ patrocinatus est.* Leggesi ancora in processo un'altra deposizione del Dottor D. Francesco Mazza. Costui confessa esser stato Avvocato del Marchese. Dice aver vedu-

veduti i quadri, ma non ha avuto il coraggio di descriverli, come fece Tartaglia. Non volle, perchè al buon senso il dirlo ripugnava. Vaglian però per costui le cose stesse, che abbiam di sopra trascritte.

Or se le deposizioni di costoro non pruovan affatto, ecco svanita ogni causa, e l'azion di revindicazione resta destituta da qualunque, ancorchè minima pruova. Vi riman pure qualche altra cosa a considerarsi nella causa presente. Il Marchese nel proccurarsi di suo genio la pruova, andò in cerca di coloro, che glie l'avesser potuta francamente somministrare, non ostante che niente sapessero. Ne abbiam un chiaro esempio negli atti. Diede in nota nella sua citazione *ad testes*, *D. Francesco de Luca*, *D. Francesco Fischietti*, *e D. Gaetano Azzolini f. 59.* Costoro chiamati intervenner nel luogo dall' esaminator designato. Alla vista di un giuramento, al sentir quelche si volea, che avesser deposto, ebber orrore di commetter uno spergiuro. Se cosa sapeano, consistea certamente nel dire, che i *quadretti* non erano del Marchese. Costui stimò allora di non farli deporre; qual conseguenza si tragge? Tutta contraria al Marchese.

Quindi o'l S. C. voglia la causa decidere; e dovrà assolvere i fratelli di Terres dalle richieste del Marchese. O voglia una dilucidazione maggiore; e sembrami giusto, che quella formale perizia, che fu a questo tempo riserbata, venga ora prescritta. Mi sarà lecito di chiederla, perchè la mia dimanda vien dalla legge garantita. Siam in un giudizio di appello, e ben poss' io istruir il processo con una più lampante pruova maggiore. La perizia già fatta, tutta favorisce il mio assunto. Un sentimento, ed un giudizio soltanto lasciaron di dare que' primi bravi Pittori, cioè se a fronte delle pruove, vi si potesse arguire una ancorchè lontana idea della identità, che manca. Ecco il perchè soltanto chiesi novella perizia. Nella *L. 6. §. 1. C. de appellat.* trovasi stabilito. *Si quid in agendo negocio minus se allegasse litigator crediderit, quod in judicio acto fuit omissum, apud eum, qui de appellatione cognoscit persequendi jus esse licere &c. Cum votum gerentibus nobis aliud nihil in judiciis, quam justitiam locum habere debere, necessaria res, forte transmissa, non excludenda videatur.* E Gotofredo a questa legge comenta così. *Omissa in caussa principali in caussa appellationis deduci possunt.* Dalla giustizia, e somma avvedutezza del S. R. C. ci auguriam noi la decisione, che i nostri voti assecondi, e de' nostri clienti.

Napoli 15. Giugno 1805.

Clemente Gaito.
Vincenzo Canofilo.